

**Allegato "B" al n. 15386/8250 di rep.**

**STATUTO**

**1. Denominazione**

1.1 E' costituita una società per azioni sotto la denominazione "FAAC S.p.A."

**2. Sede**

2.1 La società ha sede in Zola Predosa (Bologna), all'indirizzo risultante presso il competente Registro delle Imprese.

2.2 E' facoltà dell'Organo Amministrativo istituire o sopprimere agenzie, filiali, succursali, depositi, negozi, rappresentanze o altre unità locali operative in altre località in Italia o all'estero.

2.3 L'istituzione di sedi secondarie e il trasferimento della sede sociale in un Comune diverso spetta all'assemblea dei soci.

**3. Oggetto**

3.1 La società ha per oggetto:

a) la progettazione, produzione e commercializzazione, anche per mezzo di vendita al dettaglio tramite propri punti vendita di: motori, apparati e sistemi di trasmissione di potenza in genere, elettro-idraulici ed elettro-meccanici per l'apertura e la chiusura di porte, cancelli, sbarre ed in generale di qualsiasi tipo di serramenti interni ed esterni delimitanti qualsiasi tipo di area e di volume di qualsiasi apparato elettrico ed elettronico, informatico di comando, sicurezza e segnalazione da abbinare o meno ai motori ed apparati summenzionati di ogni servomeccanismo di qualsiasi tipo, di ogni articolo o prodotto meccanico, elettrico ed elettronico, nonché degli accessori e ricambi agli apparati summenzionati, anche prodotti da terzi;

b) la progettazione, produzione, installazione, diretta o indiretta, d'impianti chiavi in mano, semplici o complessi, di componenti o apparecchiature, di chiusure tecniche, cancelli, porte, finestre, parcheggi, on street ed off street, di controllo degli accessi pedonali, veicolari e di qualsiasi genere, con o senza esazione, di sistemi di pagamento di qualsiasi tipo, e di apparecchiature meccaniche, citofoniche, videocitofoniche, radiotelevisive ed elettroniche in genere, anche prodotti da terzi;

c) servizi di assistenza telefonica, telematica o via web agli utenti e di manutenzione in via periodica o continuativa di impianti, apparati, componenti, accessori e ricambi di qualsivoglia articolo o prodotto meccanico, elettrico, elettronico ed informatico, sia prodotti e/o commercializzati dalle società o dalla società dalla stessa partecipate, ovvero da terzi;

d) la produzione, lo studio, lo sviluppo, la vendita, la riparazione, la manutenzione di apparecchiature elettriche, elettroniche, informatiche e telematiche, di sistemi di pagamento, di componenti elettronici, di software, sistemi e applicazioni informatiche necessari al funzionamento ed al controllo, anche in remoto, di

apparecchiature ed impianti prodotti e/o commercializzati dalla società o da società partecipate, nonché da soggetti terzi al gruppo;

e) prestazione di servizi amministrativi, di elaborazione dati, di gestione della contrattualistica e delle proprietà immobiliari di gruppo, di coordinamento tecnico finanziario e di tesoreria, di consulenza commerciale, marketing e pubblicitaria, di consulenza direzionale e strategica, di consulenza tecnica, di noleggio, locazione, sublocazione, licenza, sublicenza di prodotti hardware e software, di assistenza e consulenza informatica e telematica, di gestione, selezione, formazione e amministrazione delle risorse umane, di ricerca e sviluppo, di consulenza nei sistemi e processi produttivi, di approvvigionamento e di logistica nei confronti delle società partecipate, il tutto con esclusione di qualsiasi attività riservata.

**3.2** La società potrà compiere qualsiasi operazione economica, industriale, commerciale, immobiliare; prestare fidejussioni; agire nel campo previdenziale ed assicurativo; assumere concessioni, rappresentanze ed agenzie; acquisire qualsiasi brevetto, licenze, royalty, marchio, know how, il loro utilizzo, la loro concessione ed il loro apporto. La società potrà acquistare società e imprese per il miglior utilizzo delle risorse aziendali.

**3.3** Per il raggiungimento dell'oggetto sociale la società potrà svolgere attività intermedie e compiere qualsiasi operazione mobiliare, finanziaria attiva e passiva, assumere direttamente o indirettamente interessenze e partecipazioni in altre società o imprese aventi oggetto analogo o affine o connesso al proprio o in Italia o all'estero.

**3.4** La società non può svolgere operazioni ed attività destinate alla produzione di armi e munizioni, armamenti o equipaggiamenti militari, o che violino le libertà personali ed i diritti umani, operazioni od attività destinate alla produzione e promozione del gioco d'azzardo e delle attrezzature correlate, attività destinate alla produzione, promozione e distribuzione del tabacco, attività il cui impatto ambientale non risulti, almeno in buona parte, attenuato e/o compensato tramite misure appropriate (conformità alla direttive UE e alla normativa ambientale nazionale), attività di ricerca sulla clonazione umana o attività comunque contro la vita umana.

**3.5** E' inoltre in ogni caso escluso lo svolgimento di attività finanziaria nei confronti del pubblico

#### **4. Durata**

**4.1** La durata della società è stabilita fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilaecinquanta) e potrà essere prorogata o anticipata a norma di legge con delibera dell'assemblea straordinaria.

#### **5. Domicilio**

**5.1** Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore, se nominato, per i loro rapporti con la società, è quello che risulta dai libri sociali.

#### **6. Capitale e azioni**

**6.1** Il capitale sociale è di Euro 774.000 (settecentosettantaquattromila) ed è diviso in n. 99.000 (novantanovemila) azioni.

Le azioni sono rappresentate da titoli azionari, sono nominative, indivisibili e danno diritto ad un voto ciascuna ed a una parte proporzionale degli utili netti eventualmente distribuiti, nonché del patrimonio netto risultante dalla liquidazione. In caso di comproprietà i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune ai sensi di legge.

Il capitale sociale potrà essere aumentato anche con conferimenti di beni in natura e/o di crediti.

E' consentita altresì l'emissione di azioni privilegiate od aventi diritti diversi da quelli delle precedenti azioni.

L'emissione di nuove azioni o di obbligazioni convertibili è regolata dall'art. 2441 c.c.

## **7. Strumenti finanziari**

**7.1** La società può emettere strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il diritto di voto nell'assemblea generale degli azionisti.

## **8. Obbligazioni**

**8.1** La società può emettere obbligazioni al portatore o nominative, sotto l'osservanza delle disposizioni di legge, con delibera dell'Assemblea straordinaria dei soci assunta con le maggioranze previste dall'art. 19 del presente statuto.

**8.2** L'Assemblea straordinaria delibera l'emissione di obbligazioni convertibili, determinando il rapporto di cambio e il periodo e le modalità della conversione, con le maggioranze previste dall'art. 19 del presente statuto.

**8.3** I titolari di obbligazioni debbono scegliere un rappresentante comune.

## **9. Patrimoni destinati**

**9.1** La società può costituire patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi degli artt.2447-bis e ss. c.c.

**9.2** La deliberazione costitutiva è adottata dall'assemblea straordinaria ai sensi dell'art. 19 del presente statuto.

## **10. Finanziamenti**

**10.1** I soci potranno effettuare a favore della società, anche per importi non proporzionali alle quote di capitale possedute, versamenti in conto capitale, quindi senza diritto di rimborso, nonché finanziamenti soci con obbligo di rimborso.

**10.2** I finanziamenti soci con obbligo di rimborso dovranno essere effettuati nel rispetto della normativa vigente in materia di raccolta del risparmio.

## **11. Recesso**

**11.1** Ai soci spetta il diritto di recesso ai sensi e secondo le modalità previste dalle leggi vigenti.

## **12. Unico socio**

**12.1** Quando le azioni risultano appartenere ad una sola persona o muta la persona dell'unico socio, gli amministratori, ai sensi dell'articolo 2362 c.c., devono depositare per l'iscrizione nel registro delle imprese una dichiarazione contenente l'indicazione del cognome e nome o della denominazione, della data e luogo di nascita o lo stato di costituzione, del domicilio o della sede e cittadinanza dell'unico socio.

**12.2** Quando si costituisce o ricostituisce la pluralità dei soci, gli amministratori ne devono depositare la dichiarazione per l'iscrizione nel registro delle imprese.

**12.3** L'unico socio o colui che cessa di essere tale può provvedere alla pubblicità prevista nei commi precedenti.

**12.4** Le dichiarazioni degli amministratori devono essere depositate entro trenta giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese e devono indicare la data di tale iscrizione.

## **13. Soggezione ad attività di direzione e controllo**

**13.1** La società deve indicare l'eventuale propria soggezione all'altrui attività di direzione e coordinamento negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura degli amministratori, presso la sezione del registro delle imprese di cui all'articolo 2497-bis, comma secondo, c.c.

## **14. Competenze dell'assemblea**

**14.1** Le assemblee ordinaria e straordinaria deliberano sulle materie ad esse riservate dalla legge e dal presente statuto.

**14.2** L'assemblea ordinaria:

- 1) approva il bilancio;
- 2) nomina e revoca gli amministratori, nonché il presidente e il vicepresidente; nomina i sindaci e il presidente del collegio sindacale e, quando previsto, il soggetto al quale è demandato il controllo contabile;
- 3) determina il compenso degli amministratori e dei sindaci;
- 4) delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
- 5) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla competenza dell'assemblea, ferma in ogni caso la responsabilità di questi per gli atti compiuti;
- 6) ferma restando la responsabilità degli amministratori per gli atti compiuti, delibera la preventiva autorizzazione al compimento dei seguenti atti:
  - cessione di azienda o di rami di azienda (fatta eccezione per le cessioni che riguardino operazioni di riorganizzazione aziendale infra gruppo ed abbiano quindi come controparte società appartenenti al medesimo gruppo);
  - la concessione in affitto dell'azienda o di rami dell'azienda (fatta eccezione per gli affitti che riguardino operazioni di riorganizzazione aziendale infra gruppo ed abbiano

quindi come controparte società appartenenti al medesimo gruppo).

## **15. Convocazione dell'assemblea**

**15.1** L'assemblea ordinaria deve essere convocata dall'organo amministrativo almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Quando particolari esigenze lo richiedano, e comunque con i limiti e le condizioni previsti dalla legge, e quando la società è tenuta a redigere un bilancio consolidato l'assemblea per l'approvazione del bilancio potrà essere convocata entro il maggior termine previsto dalla legge medesima.

**15.2** L'assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune in cui è posta la sede sociale purché in Italia o nel territorio di un altro stato membro della Unione Europea presso i luoghi indicati nell'avviso di convocazione.

**15.3** In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dal collegio sindacale, oppure mediante provvedimento del tribunale su richiesta di tanti soci che rappresentino almeno un ventesimo del capitale sociale.

**15.4** La convocazione dell'assemblea può essere effettuata mediante avviso ricevuto dai soci con lettera raccomandata A.R. almeno otto giorni prima dell'assemblea.

E' inoltre possibile convocare l'assemblea tramite ulteriori mezzi di comunicazione, purché sia garantita la prova dell'avvenuto ricevimento dell'avviso, da parte dei soci, almeno otto giorni prima dell'assemblea. In particolare, l'assemblea dei soci può essere convocata mediante fax o posta elettronica, anche certificata (Pec), con avviso da recapitarsi almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione, rispettivamente al numero di fax o all'indirizzo di posta elettronica comunicato da ciascun socio alla società ed annotato nel libro soci.

In entrambi i casi, deve comunque essere garantito l'avvenuto ricevimento dell'avviso almeno otto giorni antecedenti alla data fissata per la riunione. In sede di apertura dell'assemblea il presidente dovrà verificare la correttezza degli adempimenti.

**15.5** L'avviso di convocazione deve indicare:

- il luogo in cui si svolge l'assemblea nonché i luoghi eventualmente ad esso collegati per via telematica;
- la data e l'ora di convocazione dell'assemblea;
- le materie all'ordine del giorno;
- le altre menzioni eventualmente richieste dalla legge.

## **16. Assemblee di seconda convocazione**

**16.1** Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data di seconda convocazione per il caso in cui nell'adunanza precedente l'assemblea non risulti legalmente costituita. Le assemblee in seconda convocazione devono svolgersi entro trenta giorni dalla data indicata nella convocazione per l'assemblea di prima convocazione.

L'assemblea di seconda convocazione non può tenersi il medesimo giorno dell'assemblea di prima convocazione.

## **17. Assemblea totalitaria**

**17.1** Anche in mancanza di formale convocazione, l'assemblea è regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e la maggioranza dei componenti dell'organo di controllo.

**17.2** In tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione (ed alla votazione) degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

## **18. Assemblea ordinaria: determinazione dei quorum**

**18.1** L'assemblea ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.

**18.2** L'assemblea ordinaria in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia la parte di capitale sociale rappresentata.

**18.3** L'assemblea ordinaria, in prima e seconda convocazione, delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

Tuttavia non è approvata la delibera che rinuncia o che transige sull'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori, se consta il voto contrario di almeno un quinto del capitale sociale.

## **19. Assemblea straordinaria: determinazione dei quorum**

**19.1** L'assemblea straordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita e delibera con il voto favorevole di più della metà del capitale sociale.

**19.2** In seconda convocazione l'assemblea straordinaria è validamente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea.

Tuttavia è comunque richiesto il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più di un terzo del capitale sociale per le delibere inerenti:

- a) un significativo cambiamento dell'oggetto sociale;
- b) la trasformazione;
- c) lo scioglimento anticipato;
- d) la proroga della durata;
- e) la revoca dello stato di liquidazione;
- f) il trasferimento della sede sociale all'estero;
- g) l'emissione di azioni privilegiate.

**19.3** L'introduzione e la soppressione di clausole compromissorie devono essere approvate con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso ai sensi di legge.

## **20. Rinvio dell'assemblea**

**20.1** I soci intervenuti in assemblea che rappresentano un terzo del capitale sociale hanno il diritto di ottenere il rinvio dell'assemblea a non

oltre cinque giorni, qualora dichiarino di non essere sufficientemente informati sugli argomenti all'ordine del giorno.

## **21. Legittimazione, modalità d'intervento all'assemblea ed esercizio del voto**

**21.1** I soci (anche ai fini degli adempimenti di cui al terzo comma dell'articolo 2370 c.c.) devono esibire i propri titoli (o certificati) al fine di dimostrare la legittimazione a partecipare ed a votare in assemblea.

## **22. Rappresentanza del socio in assemblea: le deleghe**

**22.1** E' consentito ai soci farsi rappresentare in assemblea con le modalità e le limitazioni previste dalle leggi vigenti.

## **23. Presidente e segretario dell'assemblea. Verbalizzazione**

**23.1** L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o, in mancanza per assenza o impedimento, dal vicepresidente o dall'amministratore delegato, se nominati. Qualora né gli uni né gli altri possano esercitare tale funzione il presidente dell'assemblea viene eletto dagli intervenuti con il voto della maggioranza dei presenti.

**23.2** L'assemblea nomina un segretario anche non socio ed occorrendo uno o più scrutatori anche non soci. Non occorre l'assistenza del segretario nel caso in cui il verbale sia redatto da un notaio.

**23.3** Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

**23.4** Il verbale dell'assemblea deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione, e deve essere sottoscritto dal presidente, dal segretario o dal notaio.

## **24. Procedimento assembleare: svolgimento dei lavori**

**24.1** L'assemblea deve svolgersi con modalità tali che tutti coloro che hanno il diritto di parteciparvi possano rendersi conto in tempo reale degli eventi, formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto. Le modalità di svolgimento dell'assemblea non possono contrastare con le esigenze di una corretta e completa verbalizzazione dei lavori.

**24.2** E' consentito l'intervento in assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione, come a mezzo teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal presidente e da tutti gli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativo a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale.

Verificandosi tali presupposti, l'assemblea si considera comunque tenuta nel luogo in cui si trova il presidente e dove deve anche trovarsi il segretario della riunione, al fine di consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale.

## **25. Assemblee speciali**

**25.1** Se esistono più categorie di azioni o strumenti finanziari, ciascun titolare ha diritto di partecipare alla assemblea speciale di appartenenza.

**25.2** Le disposizioni dettate dal presente statuto in materia di assemblea e di soci, con riferimento alla procedura assembleare, si applicano anche alle assemblee speciali e alle assemblee degli obbligazionisti e dei titolari di strumenti finanziari.

**25.3** La forma e le maggioranze delle assemblee speciali sono quelle delle assemblee straordinarie.

**25.4** Amministratori e sindaci hanno il diritto di partecipare senza voto alla assemblea speciale.

## **26. Annullamento delle deliberazioni assembleari**

**26.1** L'azione di annullamento delle delibere può essere proposta dagli amministratori, dal collegio sindacale o dai soci assenti, dissenzienti od astenuti, quando possiedono, anche congiuntamente, il 5% (cinque per cento) del capitale sociale avente il diritto di voto con riferimento alla deliberazione impugnabile.

## **27. Competenza e poteri dell'organo amministrativo**

**27.1** L'Organo Amministrativo è investito di ogni più ampio potere circa gli atti di amministrazione ordinaria e straordinaria necessari per l'attuazione dell'oggetto sociale, ferma restando la necessità di specifica autorizzazione nei casi richiesti dalla legge o dal presente statuto.

## **28. Composizione dell'organo amministrativo**

**28.1** La società è amministrata esclusivamente da un consiglio di amministrazione composto da un minimo di tre a un massimo di nove membri, anche non soci.

## **29. Nomina e sostituzione dell'organo amministrativo**

**29.1** Spetta all'assemblea ordinaria provvedere alla determinazione del numero di membri dell'organo amministrativo e alla loro nomina.

**29.2** Gli amministratori durano in carica per il periodo stabilito alla loro nomina e comunque non oltre tre esercizi e sono rieleggibili.

Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

**29.3** Se, per qualsiasi causa, viene a cessare uno o più amministratori, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla nomina degli amministratori in sostituzione di quelli cessati.

**29.4** Il consiglio di amministrazione non si intende decaduto nella sua interezza nemmeno nel caso in cui venga a cessare la maggioranza degli amministratori; anche in tale ipotesi trova applicazione il paragrafo 29.3 che precede.

## **30. Presidente del consiglio di amministrazione**

**30.1** Il consiglio di amministrazione, nella prima adunanza successiva alla sua nomina, elegge tra i propri componenti, ove non vi abbia provveduto l'assemblea, un presidente ed un eventuale vicepresidente che possa sostituirlo nei casi di assenza o impedimento.

Nei casi di assenza o impedimento del presidente del consiglio di amministrazione, al vicepresidente, ove eletto, spettano gli stessi poteri del presidente stesso, inclusa la legale rappresentanza della società.

**30.2** Il presidente del consiglio di amministrazione convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

### **31. Organi delegati**

**31.1** Il consiglio di amministrazione può delegare, nei limiti di cui all'articolo 2381 c.c. e di quanto qui di seguito riportato, parte delle proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti, determinandone i poteri e la relativa remunerazione. Il consiglio di amministrazione non può in ogni caso delegare il compimento delle operazioni elencate al successivo articolo 33.4 per il compimento delle quali è richiesto il voto favorevole della maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione.

**31.2** Il consiglio può altresì disporre che venga costituito un comitato esecutivo del quale fanno parte di diritto, oltre ai consiglieri nominati a farne parte, anche il presidente e il vicepresidente, nonché tutti i consiglieri muniti di delega.

Per la convocazione, la costituzione ed il funzionamento del comitato esecutivo valgono le norme previste per il consiglio di amministrazione; le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti e votanti.

**31.3** Al consiglio spetta comunque il potere di controllo e di avocare a sé le operazioni rientranti nella delega, oltre che il potere di revocare le deleghe.

**31.4** Non possono essere delegate le attribuzioni di cui all'articolo 2381, comma quarto, c.c.

**31.5** L'organo amministrativo può altresì nominare direttori generali nonché procuratori per singoli affari o per categorie di affari, determinandone i poteri.

**31.6** Nell'atto di nomina del componente o dell'organo delegato può altresì essere previsto l'esercizio congiunto di determinati poteri da parte del presidente e del delegato, ma solo ed esclusivamente nei casi specificatamente previsti.

**31.7** L'organo amministrativo è tenuto ad approvare, adottare, osservare e far osservare un Codice Etico che definisca l'insieme dei valori che la Società riconosce, accetta, condivide e ritiene fondamentali per assicurare il buon funzionamento, l'affidabilità e la corretta modalità d'azione.

L'Organo Amministrativo può prevedere al suo interno l'istituzione di un Comitato Remunerazioni e Nomine, organismo che assicuri funzioni di monitoraggio, istruttoria e proposta in materia di remunerazioni e nomine delle posizioni apicali della società, ponendosi in posizione terza rispetto agli interessi dei manager, dei consiglieri di amministrazione e degli stessi azionisti, la cui costituzione e regolamentazione dovranno essere disciplinate mediante un regolamento interno ed opereranno per mezzo di una delega ad hoc conferita dal consiglio di amministrazione stesso.

### **32. Delibere del consiglio di amministrazione**

**32.1** Il consiglio di amministrazione è convocato e si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, nella sede sociale o altrove purché in Italia o nel territorio di un altro stato membro della Unione Europea, tutte le volte che ciò sia ritenuto necessario dal Presidente, dal collegio sindacale o anche da uno solo dei consiglieri di amministrazione.

**32.2** La convocazione è fatta almeno 5 giorni prima della riunione con lettera da spedire mediante fax, telegramma, posta elettronica, anche certificata o raccomandata A.R..

**32.3** Nei casi di urgenza la convocazione può essere fatta con lettera da spedire mediante fax, telegramma, posta elettronica, anche certificata o raccomandata A.R., con preavviso di almeno 2 giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

**32.4** Fatto salvo quanto di seguito indicato il consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. Tuttavia, in caso di parità di voti, il voto espresso dal presidente del consiglio di amministrazione risulta prevalente.

Il consiglio delibera con la maggioranza degli amministratori in carica per le decisioni aventi ad oggetto:

- qualsiasi operazione di valore unitario superiore ad Euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) e di valore complessivo, in un esercizio, superiore ad Euro 10.000.000,00 (diecimilioni/00);
- deliberazioni prodromiche o inerenti all'ammissione dei titoli della società alla quotazione in borsa e/o agli scambi su mercati regolamentati o non.

Il voto non può essere dato per rappresentanza.

**32.5** Il consiglio può riunirsi e validamente deliberare anche mediante mezzi di telecomunicazione, come a mezzo teleconferenza o videoconferenze, purché sussistano le garanzie di cui all'art. 24 del presente statuto.

**32.6** Il consiglio di amministrazione è validamente costituito qualora, anche in assenza di formale convocazione, siano presenti tutti i consiglieri in carica e tutti i sindaci effettivi.

**32.7** Le riunioni del consiglio sono presiedute dal presidente o da chi ne fa le veci, ovvero dall'amministratore più anziano per carica o, in subordine, per età.

**32.8** Di ogni adunanza viene redatto verbale che trascritto su apposito libro, tenuto a norma di legge, viene firmato da chi presiede e dal segretario nominato di volta in volta anche tra estranei al consiglio.

**32.9** La gestione della società ed i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione spettano esclusivamente al Consiglio di Amministrazione, con i soli limiti previsti dalla legge e dal presente statuto.

Per il compimento dei seguenti atti il Consiglio di Amministrazione dovrà richiedere l'autorizzazione dell'assemblea dei soci:

- cessione di azienda o di rami di azienda (fatta eccezione per le cessioni che riguardino operazioni di riorganizzazione aziendale infra gruppo ed abbiano quindi come controparte società appartenenti al medesimo gruppo);

- la concessione in affitto dell'azienda o di rami dell'azienda (fatta eccezione per gli affitti che riguardino operazioni di riorganizzazione aziendale infra gruppo ed abbiano quindi come controparte società appartenenti al medesimo gruppo).

### **33. Rappresentanza sociali**

**33.1** La rappresentanza legale della società di fronte ai terzi ed in giudizio, nonché la firma sociale spettano al presidente del consiglio di amministrazione.

La firma e la rappresentanza della società competono inoltre al vicepresidente, nel caso di assenza o impedimento del presidente del consiglio di amministrazione, e ai consiglieri delegati, nei limiti della delega.

**33.2** La rappresentanza della società in liquidazione spetta al liquidatore o al presidente del collegio dei liquidatori ed agli eventuali altri componenti il collegio di liquidazione con le modalità ed i limiti stabiliti in sede di nomina.

### **34. Remunerazione agli amministratori**

**34.1** Agli amministratori potranno essere assegnati compensi ai sensi dell'art. 2389 c.c.

In particolare, ai sensi dell'art. 2389, 3° comma, c.c., l'assemblea delibera i compensi complessivi per la remunerazione di tutti i componenti del consiglio di amministrazione, inclusi quelli investiti di particolari cariche. Quindi sarà poi il Consiglio di amministrazione, su proposta del Comitato remunerazioni e nomine ove nominato, e sentito il parere del Collegio Sindacale, ad assegnare ai singoli componenti il consiglio stesso il compenso puntuale, ivi compreso quello spettante agli amministratori investiti di particolari cariche, spettante a ciascuno di essi, nei limiti dell'ammontare complessivo stabilito dall'assemblea. Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio. L'assemblea potrà inoltre prevedere una indennità di fine mandato.

### **35. Collegio sindacale**

**35.1** Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

**35.2** Al collegio sindacale può essere altresì affidata la revisione legale dei conti, qualora ricorrano le condizioni previste dalla legge.

**35.3** L'assemblea elegge il collegio sindacale, costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti, ne nomina il presidente e determina per tutta la durata dell'incarico il loro compenso.

**35.4** Per tutta la durata del loro incarico i sindaci debbono possedere i requisiti di cui all'articolo 2399 c.c. La perdita di tali requisiti determina la immediata decadenza del sindaco e la sua sostituzione con il sindaco supplente più anziano.

**35.5** I sindaci scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La

cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.

**35.6** Il collegio sindacale si riunisce almeno ogni novanta giorni su iniziativa di uno qualsiasi dei sindaci. Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

**35.7** Le riunioni possono tenersi anche con l'ausilio di mezzi di telecomunicazione, come a mezzo teleconferenza o videoconferenza, nel rispetto delle modalità di cui all'articolo 24 del presente statuto.

**35.8** Ogni socio può denunciare i fatti che ritiene censurabili al collegio sindacale. Qualora la denuncia sia fatta da tanti soci che rappresentano un ventesimo del capitale sociale, il collegio sindacale deve indagare senza ritardo sui fatti denunciati e presentare le sue conclusioni ed eventuali proposte all'assemblea ai sensi dell'art. 2408 c.c.

**35.9** I membri del collegio sindacale sono rieleggibili.

### **36. Revisione legale dei conti**

**36.1** Qualora, in alternativa al collegio sindacale, la società nomini per la revisione legale dei conti un revisore, questi deve essere iscritto nell'apposito registro.

**36.2** Il revisore o la società di revisione incaricata della revisione legale dei conti, anche mediante scambi di informazioni con il collegio sindacale:

- verifica nel corso dell'esercizio sociale, con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;
- verifica se il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato corrispondono alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano;
- esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto.

**36.3** L'attività di revisione legale dei conti è annotata in un apposito libro conservato presso la sede sociale.

**36.4** L'incarico della revisione legale dei conti è conferito dall'assemblea, sentito il collegio sindacale, la quale determina il corrispettivo spettante al revisore o alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico. L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

**36.5** Il revisore legale dei conti o la società di revisione debbono possedere per tutta la durata del loro mandato i requisiti di legge. In difetto essi sono ineleggibili o decadono di diritto. In caso di decadenza del revisore, gli amministratori sono tenuti a convocare senza indugio l'assemblea, per la nomina di un nuovo revisore.

**36.6** Il revisore o la società di revisione sono rieleggibili.

### **37. Bilancio e utili**

**37.1** Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

**37.2** Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo di amministrazione provvederà, entro i termini e sotto l'osservanza delle disposizioni di legge, alla redazione del progetto di bilancio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, opportunamente corredato da una relazione sull'andamento della gestione.

**37.3** L'utile netto risultante dal bilancio, dedotto il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale ai sensi e nei limiti dell'art. 2430 c.c., sarà destinato in conformità alle deliberazioni assunte in proposito dalla Assemblea dei soci.

### **38. Scioglimento e liquidazione**

**38.1** La società si scioglie per le cause previste dalla legge.

**38.2** In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di 30 giorni dal loro verificarsi.

**38.3** L'Organo amministrativo, salvo i casi in cui non abbia già provveduto l'Assemblea, contestualmente all'accertamento della causa di scioglimento convoca l'Assemblea dei soci perché deliberi, con le maggioranze previste per le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, su quanto previsto dalla legge.

### **39. Clausola compromissoria**

**39.1** Tutte le controversie fra i soci, fra i soci e la società, gli amministratori, i liquidatori o i sindaci, fra gli organi sociali fra loro, aventi ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, saranno risolte, indipendentemente dal numero delle parti, da un collegio arbitrale composto da tre membri, uno dei quali con funzione di presidente, tutti nominati dalla Camera Arbitrale di Milano. Gli arbitri giudicheranno in via rituale e secondo diritto.

La sede dell'arbitrato sarà in Bologna.

### **40. Disposizioni finali**

**40.1** Per quanto non previsto dal presente Statuto, viene fatto riferimento al Codice Civile ed alle Leggi speciali vigenti in materia.

F.to Andrea Moschetti

F.to Carlo Marchetti notaio



Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo a sensi dell'art. 22, D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82, in termine utile di registrazione per il Registro Imprese di Bologna

Firmato Carlo Marchetti

Milano, 10 dicembre 2019

Assolto ai sensi del decreto 22 febbraio 2007 mediante M.U.I.

